



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 13 gennaio 2015

Circolare

N. 35/2015

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

= LORO SEDI =

- c.a. - Titolare/Legale Rappresentante**
- Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe
- Responsabile adempimenti amministrativi e fiscali

Serv. Lav. Prot. n. 41 - LD/aa

Oggetto: Modifica del tasso degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2015. Riflessi sul calcolo delle sanzioni civili. Precisazioni dell'INAIL e dell'INPS.

Sono disponibili presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegati 1 e 2 alla presente circolare le Circolari della Direzione Generale dell'INAIL n. 63 del 18 dicembre 2014 e della Direzione Generale dell'INPS n. 178 del 22 dicembre 2014, aventi ad oggetto il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2014, che ha modificato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, portandola dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

In particolare, i predetti Istituti ricordano che il nuovo tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle ipotesi indicate dall'art. 116, comma 15, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Secondo quanto previsto da tale norma, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali è possibile nei casi di:

- mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti, ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del Codice Penale, all'Autorità Giudiziaria;
- crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, comprovati da formali provvedimenti del Ministero del Lavoro di concessione di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ovvero che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Al riguardo, l'INAIL richiama le istruzioni impartite con Circolari n. 56 del 27 luglio 2001 e n. 73 del 19 dicembre 2003.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 - 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it


Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

L'INPS, nel fare rinvio alla Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, precisa che:

- la previsione di cui al comma 15 del citato art. 116 è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- in presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti;
- la nuova misura dell'interesse legale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla data anzidetta, tenuto conto delle variazioni degli interessi legali intervenuti nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Da ultimo, l'INPS fa presente che la misura dell'interesse dello 0,5% si applica anche alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi


Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente:

Allegato 1: Circolare n. 63 del 18 dicembre 2014 della Direzione Generale dell'INAIL.

Allegato 2: Circolare n. 178 del 22 dicembre 2014 della Direzione Generale dell'INPS.